Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 134 del 10 giugno 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 giugno 1999 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 110

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che gli estratti delle deliberazioni comunali sulle aliquote I.C.I. che perverranno successivamente all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - in via ordinaria e non più in supplemento, in uno dei giorni successivi a quello della loro ricezione.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza-giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito sia al contenuto degli estratti di deliberazione riportati nel presente supplemento sia alla non rinvenuta pubblicazione dell'estratto relativo al comune che interessa dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso gli uffici comunali di competenza.

Con l'occasione si fa presente che nella specifica materia sono state in precedenza effettuate quattro pubblicazioni, rispettivamente nei seguenti supplementi ordinari: n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999, n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1999, n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999, n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, n. 95 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999, n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1999.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACERRA

Il comune di ACERRA (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. unica pari al 6,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 290.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGRA

Il comune di AGRA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure:

6 per mille;

L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAGIARA

Il comune di ALBAGIARA (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 4 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire la detrazione spettante alle sole unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario in L. 250.000;

2. di approvare la proposta di determinazione delle aliquote differenziate I.C.I. *(omissis)* di seguito descritte:

aliquota da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,85 per mille.

Si considerano abitazioni principali, oltre a quelle definite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

a) le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado);

b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per le unità immobiliari di cui alle lettere *a)* e *b)*, si applica la medesima aliquota deliberata per l'abitazione principale senza altre detrazioni d'imposta;

aliquota da applicare alle unità immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale 6,5 per mille;

aliquota da applicare agli altri immobili 7 per mille;

3. di stabilire pertanto che l'aliquota ridotta del 6.5 per mille, da applicare alle unità immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, può essere applicata in presenza di regolare contratto di locazione registrato come prescritto dall'art. 4 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito in legge n. 559/1996, anche tenendo conto delle disposizioni contenute all'art. 21, comma 19, della legge n. 449/1997 di accompagnamento alla legge finanziaria 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Il comune di ALMENNO SAN SALVATORE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente, applicandosi la disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre ne restano esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI ANDEZENO

Il comune di ANDEZENO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Andezeno, delimitati ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1997, n. 984, sono esenti dall'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) ai sensi dell'art. 7 lettera *h)* del decreto legislativo n. 504/1992 (circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 18 giugno 1993).

(Omissis).

COMUNE DI ARCIDOSSO

Il comune di ARCIDOSSO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le nuove aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come indicato nel prospetto *A*, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

I.C.I. ANNO 1999

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

Tipo immobile	Aliquota I.C.I.	Detrazione
—	—	—
Abitazione principale	5,50 per mille	200.000
Aree fabbricabili	6 per mille	
Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - cat. D/7	6 per mille	
Opifici - cat. D/1	6 per mille	
Aliquota ordinaria	7 per mille	

COMUNE DI ARZIGNANO

Il comune di ARZIGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999:

nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria;

nella misura del 6 per mille l'aliquota relativamente agli alloggi non locati, considerando per tali gli immobili ad uso abitativo che non risultino occupati per residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno e non siano dichiarati inagibili;

la detrazione d'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi:

a) per i soggetti passivi d'imposta titolari di pensione sociale di cui alla normativa vigente;

b) per i soggetti passivi d'imposta titolari di assegno sociale di cui alla normativa vigente;

c) per i soggetti passivi d'imposta titolari di pensioni integrante al trattamento al minimo di cui alla normativa vigente;

d) per i soggetti passivi d'imposta con presenza all'interno del proprio nucleo familiare, debitamente certificato, di persone che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento erogata dalla prefettura ai sensi della legge n. 18/1980 e della legge n. 508/1988 a condizione che non risultino proprietari di altre unità immobiliari e che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi L. 48.000.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ASSEMINI

Il comune di ASSEMINI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. in misura del 6 per mille;

di differenziare, così come segue, le aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

1) immobili diversi da quelli ad uso abitativo (uffici, negozi ecc.) 6,50 per mille;

di fissare le seguenti agevolazioni:

1) casa adibita ad abitazione principale da parte del possessore 4 per mille;

2) interventi di recupero di immobili di cui all'art. 1 comma 5, legge n. 449/1997 per la durata di anni 3 dall'inizio del lavori 4 per mille;

di riconfermare per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASUNI

Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

sono confermate le vigenti tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali non soppressi, fissate nella misura indicata: I.C.I., aliquota 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ATENA LUCANA

Il comune di ATENA LUCANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. già stabilita nel pregresso anno nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BADIA CALAVENA

Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 1999 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

detrazione fino a L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI BALME

Il comune di BALME (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, al 6 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

di applicare *(omissis)*, l'aliquota ridotta al 2 per mille, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili o inabitabili o di interesse storico o architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti.

(Omissis).

Delibera

di accogliere ed approvare la succitta proposta.

(Omissis).

COMUNE DI BITONTO

Il comune di BITONTO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, le seguenti aliquote per l'applicazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune:

a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune: aliquota: 4 per mille;

b) per le unità immobiliari destinate ad abitazione possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale: aliquota 4 per mille;

c) per le unità immobiliari destinate ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431, contratto definito negli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative: aliquota 4,5 per mille;

d) per le unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 7 per mille;

e) per l'unità immobiliare destinata ad abitazione, a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili residente in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stesa non risulti locata: aliquota 4 per mille;

f) per le unità immobiliari possedute da soggetti passivi diverse dall'abitazione e per quelle destinate ad abitazione ma non rientranti nella precedente lettera *d)*: aliquota 5 per mille;

2. stabilire, a far data dal 1° gennaio 1999 e per le sottoindicate fattispecie le aliquote agevolate a fianco di ciascuna indicata:

a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni della imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituite dalle regioni: 2 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

b2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

utilizzo di sottotetti: 4 per mille;

l'aliquota si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, avvenuto negli anni 1998 e 1999, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c2) per gli immobili situati nei centri storici, centro urbano e frazione destinati ad attività professionale e/o autonoma proprie del soggetto passivo (attività quali definite dagli articoli 49 e 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modifiche) 2 per mille;

d2) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione dei beni e per un periodo non superiore a 3 anni: l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille.

Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessazione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

3. stabilire che a far data dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 le unità immobiliari di proprietà delle ONLUS sono soggette alla aliquota ridotta del 2 per mille;

4. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5. l'imposta è ridotta del 50 per cento, per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

6. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo di L. 200.000 è elevato a L. 300.000 per i nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap, come individuato dal terzo comma, art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L. e per titolari di pensione sociale che non hanno altre proprietà all'infuori dalla casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI BOGNANCO

Il comune di BOGNANCO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare:

5,5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRONTE

Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

sono confermate per l'anno 1999 le aliquote i:C.I. nelle percentuali del 4 per mille per gli immobili adibiti a prima abitazione principale e 5 per mille per tutti gli altri.

(Omissis).

COMUNE DI CAIVANO

Il comune di CAIVANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Proposta

(Omissis).

considerato che l'amministrazione comunale è orientata per l'anno 1999 a fissare le aliquote nella seguente misura:

immobili adibiti ad abitazione principale, aliquota 4,5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili, aliquota 5,5 per mille.

immobili non locati, aliquota 6 per mille.

(Omissis).

Delibera

1. approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

(Omissis).

COMUNE DI CALUSO

Il comune di CALUSO (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare *(omissis)* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

ALLEGATO *A*

abitazione principale 5 per mille;

altri fabbricati 6 per mille;

aree fabbricabili 6 per mille;

terreni agricoli 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 260.000.

agevolazioni di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996.

COMUNE DI CAMAIORE

Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di modificare sia la parte narrativa che quella dispositiva della propria deliberazione n. 19 dell'11 marzo 1999 sostituendo al punto 2, comma 2, dopo le parole «da lit. 200.000 a lit.» alla cifra «400.000» la cifra «500.000».

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione dell'11 marzo 1999 già pubblicata nel supplemento ordinario n. 85 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, a pag. 49, seconda colonna.

COMUNE DI CAMPOCHIARO

Il comune di CAMPOCHIARO (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con una aliquota ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune fermo restando che l'abbattimento rimane quello dell'anno 1998, e cioè di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANNARA

Il comune di CANNARA (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili del centro storico che verranno adibiti a nuove attività commerciali o artigianali, e per gli immobili che verranno ad essere abitati da giovani coppie di nuova costituzione o sposate da non più di 5 anni;

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa alla seconda casa non locata.

(Omissis).

COMUNE DI CANTALUPA

Il comune di CANTALUPA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di non valersi della possibilità ex art. 4 decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (come convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed ex art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 per apportare modificazioni alle aliquote ed alle condizioni di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Cantalupa, approvando la misura del 5 per mille per l'imposta (per tutti gli immobili) per l'anno 1999, senza altresì avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 449/1997, per fissare aliquote agevolate dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CANTERANO

Il comune di CANTERANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi e per gli immobili è del 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamenti al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque ultilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CANTOIRA

Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* al 4,5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

di applicare, *(omissis)* l'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo di sottotetti, ai sensi e con le modalità fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

Delibera

di accogliere ed approvare la succitata proposta.

(Omissis).

COMUNE DI CAPENA

Il comune di CAPENA (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, come da emendamento accolto, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immboli (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) estensione dell'aliquota agevolata del 4,5 per mille e delle detrazioni della prima casa, anche per le abitazioni concesse, in uso gratuito, ai parenti di primo grado, come da regolamento approvato dal consiglio comunale con atto n. 20 del 26 marzo 1998;

c) 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

di fissare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 come stabilito dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAPORCIANO

Il comune di CAPORCIANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura vigente per il 1998 pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARPASIO

Il comune di CARPASIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili, con detrazione pari a L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CASNIGO

Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di fissare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA

Il comune di CASALETTO DI SOPRA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. *di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 decreto legislativo* n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996 la detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINE

Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. avvalersi della facoltà prevista dal comma 55 dell'art. 3, della predetta legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 240.000 la detrazione spettante per l'anno 1999 al contribuente, proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione, a condizione che ricorrano tutti i seguenti requisiti:

a) l'immobile sia destinato ad abitazione principale del contribuente;

b) il contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o coniuge a carico di pensionato;

c) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di un reddito imponibile Irpef annuo non superiore a L. 12.000.000. Si considerano facenti parte del nucleo familiare del contribuente, i soggetti con i quali questi convive nonché quelli considerati a suo carico ai fini dell'Irpef.

I contribuenti che beneficiano della predetta agevolazione dovranno presentare istanza corredata da opportuna documentazione o dichiarazione sostitutiva, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata. La mancata presentazione dell'istanza entro il predetto termine comporterà la decadenza del beneficio. Le istanze si intendono accolte con riserva di verifica dell'esistenza delle condizioni agevolative entro i termini previsti per gli accertamenti in rettifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO MERLI

Il comune di CASTELLETTO MERLI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota rimarrà invariata rispetto all'anno precedente nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) *ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione* delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota unica del 5 per mille;

2. *(omissis);*

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE

Il comune di CASTELLUCCIO INFERIORE (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire l'imposta comunale sugli immobili in questo comune nella misura del 6 per mille con effetto dal 1° gennaio 1999;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; *se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione* principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVERRINO

Il comune di CASTELVERRINO (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

si stabilisce di tenere ferma l'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Il comune di CASTELVETRO DI MODENA (provincia di Modena) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I):

1) abitazione principale e quelle considerate tali 4,40 per mille:

a) abitazione utilizzata e direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, compresi i soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, *a condizione che la stessa non risulti locata;*

c) abitazione concessa dal possessore con contratto in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari o parenti del possessore fino al secondo grado;

2) immobili appartenenti e posseduti da enti senza scopo di lucro, compresi gli istituti autonomi case popolari, anche se per alcuni mesi detengono alloggi vuoti e non locati in attesa di graduatoria di locazione 4,40 per mille;

3) aliquota ordinaria 6,25 per mille:

a) unità immobiliari locate con contratto registrato;

b) tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni e quelli posseduti oltre all'abitazione principale;

c) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di 2 anni, in base ad apposita istanza presentata dagli interessati;

4) alloggi non locati 7 per mille:

precisando che alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, còn esclusione di quelle a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto (soggetti all'aliquota ordinaria) e che per queste abitazioni sono pagate le relative utenze, compresa la tassa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L'aliquota al 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulti non locato e non utilizzato.

Detrazione per l'anno 1999 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRI DI LECCE

Il comune di CASTRI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

2. confermare per l'anno 1999 la detrazione sull'abitazione principale in L 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROVILLARI

Il comune di CASTROVILLARI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. approvare la detrazione di L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. approvare una ulteriore detrazione dell'imposta I.C.I. di L. 200.000 (complessivamente L. 500.000 e fino alla concorrenza dell'imposta) per l'abitazione principale ai contribuenti pensionati titolari della sola prima casa e sue pertinenze, che abbiano compiuto al 1° gennaio 1999 il sessantacinquesino anno di età e con il solo reddito di L. 9.200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA

Il comune di CAVENAGO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CELLE ENOMONDO

Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalità in premessa illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di Celle Enomondo, per il 1999, nella misura unica del 6 per mille, pari all'aliquota già applicata per il 1998.

(Omissis).

detrazione prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARAVALLE

Il comune di CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di rideterminare per l'anno 1999 l'aliquota al 5,80 per mille e di elevare tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti) da più di un anno. I proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei modi e nei tempi che saranno previsti nell'ordinanza del sindaco;

3. di elevare, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 53 punto 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per la seguente categoria di cittadini in particolare condizioni economico-sociali:

1) soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima INPS;

2) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione minima INPS e di sole pensioni di importo non superiore al minimo INPS.

Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese di aprile dell'anno 1999 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti.

(Omissis).

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Il comune di CHIGNOLO D'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare come segue, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) abitazione principale 5 per mille, detrazione L. 200.000;

b) altri immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,3 per mille;

2. di confermare altresì per l'anno 1999 in L. 200.000 la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI COSSOGNO

Il comune di COSSOGNO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COZZO

Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare ed applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CREMOLINO

Il comune di CREMOLINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CROPALATI

Il comune di CROPALATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e la detrazione per la prima casa nella misura annua di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

Il comune di DOLEGNA DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare anche per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti i tipi di immobili;

2. di applicare la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, art. 55, della legge n. 662/1996 (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI DRONERO

Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i.

(Omissis).

COMUNE DI EBOLI

Il comune di EBOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria del 6 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili;

2. stabilire una aliquota per gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura pari al 6,25 per mille;

3. stabilire una aliquota per gli alloggi non locati nella misura pari al 7 per mille;

4. stabilire, per l'anno 1999, in L. 350.000 l'importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

5. considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. prevedere la riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto, per tale stato di inagibilità, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI FABRIANO

Il comune di FABRIANO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, ai fini I.C.I. le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria 7 per mille: per le aree edificabili e le abitazioni non locate;

b) aliquota ridotta 5,8 per mille: per tutti gli altri fabbricati non ricompresi nei punti *a)* e *c)*;

c) aliquota ridotta 4 per mille: per le unità immobiliari:

adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (del gruppo catastale *A)* determinando la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. in L. 200.000;

concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza (del gruppo catastale *A*), senza alcuna riduzione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANETTO PO

Il comune di FONTANETTO PO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nel comune di Fontanetto Po nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORMAZZA

Il comune di FORMAZZA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. come segue:

5 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

4 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di dare atto che le aliquote come sopra determinate avranno effetto dall'anno di imposta 1999.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSA

Il comune di FOSSA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINETTO

Il comune di FRASSINETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI GALLESE

Il comune di GALLESE (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per la prima casa e nella misura del 6 per mille per la seconda casa e portare la detrazione spettante per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALLICANO

Il comune di GALLICANO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota del 5 per mille:

a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o di qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente

b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario;

d) per l'abitazione posseduta da ciffadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato;

e) per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

f) per due unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di vanazione;

g) per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale owero ad una distanza non superiore a 30 metri lineari;

aliquota del 6,5 per mille: per tutti gli altri immobili;

2. di stabilire per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione ordinaria per tutte le unità immobiliari assoggettate all'aliquota del 5 per mille;

3. di applicare una maggiore detrazione, elevata, per l'anno 1999, da L. 200.000 a L. 500.000, limitatamente ai casi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del precedente punto 1), per i proprietari ovvero titolari del diritto di uso di usufrutto o altro diritto reale di godimento che si trovino nelle seguenti condizioni:

che siano pensionati, che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano compiuto i 60 anni di età;

che possiedano esclusivamente un'unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e A/6 (rurale), oltre ad eventuali pertinenze;

che appartengano ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF, derivante unicamente da pensione, non superi complessivamente i seguenti importi annui lordi:

nucleo familiare composto da una persona L. 10.500.000 (reddito anno 1998);

nucleo familiare composto da due persone L. 15.000.000 (reddito anno 1998);

che i beneficiari della maggiore detrazione siano i soli occupanti dell'abitazione (il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto o altro diritto reale di godimento, può essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse);

che i beneficiari della maggiore detrazione non possiedano, oltre ai redditi di cui al precedente punto 3), altri redditi di qualsiasi natura anche non imponibili ai fini IRPEF;

4. di stabilire che la maggiore detrazione di cui al precedente punto 3) verrà concessa a chi presenterà richiesta contenente, l'attestazione, mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, del possesso dei requisiti fissati dal punto 3) entro la data stabilita per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, con impegno a produrre entro e non oltre il 31 luglio 1999 la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1998, pena la revoca dei benefici richiesti.

(Omissis).

COMUNE DI GENONI

Il comune di GENONI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire e confermare l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per la casa di abitazione anno 1999 l'aliquota del 4,5 per mille e di fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;

di fissare l'aliquota del 5 per mille. Per tutti gli immobili diversi dalla casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI GIOIOSA JONICA

Il comune di GIOIOSA JONICA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le tariffe, contribuzioni tasse e diritti relativi ai servizi pubblici comunali per l'anno 1999 così come approvati dalla giunta comunale nell'anno 1998 nelle seguenti delibere:

(Omissis).

G.M. n. 29 del 27 febbraio 1998 (tariffa I.C.I.);

2. di confermare per l'anno 1999 tutte le tariffe approvate con le deliberazioni sopra dette.

(Omissis).

con delibera n. 29 del 27 febbraio 1998 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 relativamente all'imposta comunale immobile le seguenti aliquote:

a) prima abitazione principale aliquota 4 per mille;

b) seconda abitazione aliquota 5 per mille;

c) aliquota 3 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detto interventi e per la durata di tre anni all'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI GOSALDO

Il comune di GOSALDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

l'aliquota delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;

l'aliquota delle unità immobiliari classificate C1 (negozi e botteghe) e D2 e D8 (alberghi) nella misura del 5 per mille;

l'aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille;

confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUAGNANO

Il comune di GUAGNANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Propone

1. di confermare l'aliquota nella misura massima del 6 per mille relativa l'I.C.I. da valere per il 1999;

2. confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. considerare abitazioni principali quella concessa in uso gratuito a genitori e figli.

(Omissis).

Delibera

la proposta di delibera che precede è approvata.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDISTALLO

Il comune di GUARDISTALLO (provincia di Pisa) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente: 7 per mille;

2. di stabilire, inoltre, di elevare da L. 200.000 a L. 230.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale relativamente per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano di redditi lordi sotto la soglia dei minimi I.N.P.S. maggiorata dell'assegno sociale:

a) unico occupante l'appartamento con reddito annuo lordo inferiore a L. 12.000.000;

b) per nucleo familiare di due persone con redditi annui lordi inferiori a L. 17.000.000;

3. di dare atto che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale è subordinata, oltre alle prescrizioni di cui al punto precedente, alle seguenti condizioni:

a) che il contribuente sia possessore del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre all'eventuale garage annesso o altra pertinenza (cantina o ripostiglio):

b) che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna prorpietà immobiliare;

c) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico);

d) che il contribuente presenti apposita domanda corredata dalla relativa documentazione all'ufficio tributi del comune entro la data del 30 giugno;

4. di specificare, infine, che:

a) il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l'attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti «orticelli»);

b) concorrono a determinare il reddito complessivo annuo lordo per la concessione del beneficio della maggiore detrazione i redditi di pensione e i reddeti provenienti da qualsiasi altra fonte, con esclusione di quello relativo alla abitazione unica in proprietà.

(Omissis).

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Il comune di JERAGO CON ORAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

(omissis) le aliquote I.C.I. 1999 risultano essere le seguenti:

5 per mille: aliquota ordinaria;

4 per mille: aliquota aree fabbricabili;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAPEDONA

Il comune di LAPEDONA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. prendere atto che la interpretazione autentica qui deliberata ha efficacia retroattiva e, pertanto, si confermano le seguenti disposizioni in materia di I.C.I. per l'anno 1999:

a) confermare la misura stabilita delle aliquote per il corrente anno 1999 come segue:

6 per mille: ordinaria;

5 per mille: agevolata abitazione principale;

b) individuare la condizione di inabile al 100% quale categoria di soggetti in situazione di particolare disagio sociale cui applicare una riduzione — nella misura del 10% — dell'imposta dovuta;

c) confermare nella misura ordinaria di L. 200.000 l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per la abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LEVANTO

Il comune di LEVANTO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, relativamente all'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) immobili cat. A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 adibiti ad abitazione principale, aliquota 4 per mille;

b) immobili cat. A/1, A/7, A/8, A/9 adibiti ad abitazione principale, aliquota 4,7 per mille;

c) unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali, aliquota 5 per mille;

d) immobili cat. C in cui viene esercitata attività commerciale direttamente dal proprietario aliquota 5,6 per mille;

e) restanti tipologie, aliquota 6, 7 per mille;

2. che in applicazione dell'art. 8 della legge n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la detrazione d'imposta prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e soggetto passivo per l'anno 1999 è la seguente:

a) per le abitazioni cat. A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 L 350.000;

b) per le abitazioni cat. A/1, A/7, A/8, A/9 L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LISIO

Il comune di LISIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili;

di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIZZANELLO

Il comune di LIZZANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. *(omissis);*

2. confermare la detrazione di imposta per l'anno 1999 in L 200.000 in ragione annua.

(Omissis).

COMUNE DI LOTZORAI

Il comune di LOTZORAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, la stessa aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'immobile adibita ad abitazione principale;

visto l'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, avente efficacia dal 1998, di stabilire che, con l'anno 1998, la detrazione si applicava anche in favore dei parenti in linea diretta collaterale fino al secondo grado, che abbiano in uso gratuito gli immobili. Tale uso gratuito deve essere attestato a termini di legge.

(Omissis).

COMUNE DI LUINO

Il comune di LUINO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure:

6 per mille; L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Il comune di MARGHERITA DI SAVOIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, cioè l'aliquota ordinaria da applicare sul valore degli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MARRUBIU

Il comune di MARRUBIU (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, del 3 per mille a favore di prorpeitari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, solo se trattasi di prima casa;

la detrazione per la prima casa è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA

Il comune di MASSA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di elevare per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 210.000;

2. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

3. di prevedere, ai sensi dell'art. 4 decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, un'aliquota ridotta nella misura del 5,1 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e/o date in uso gratuito a familiari (parenti ed affini entro il primo grado) e costituenti per questi stessi abitazione principale;

4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pretinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 446/1997);

5. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per mille in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, ai negozi, uffici, opifici utilizzati, nonché alle aree fabbricabili;

7. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6,2 per mille agli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici;

8. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati;

9. di prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998, l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo non locati da almeno due anni, con esclusione di quelli detenuti a fini turistici e per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

10. di elevare per l'anno 1999 a L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultrasessantacinquenni *(omissis);*

11. di subordinare l'applicabilità della maggior detrazione di L. 250.000 alla presentazione della relativa documentazione da parte degli aventi diritto.

(Omissis).

COMUNE DI MATINO

Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, quale aliquota ordinaria e per l'abitazione principale;

2. di fissare un'aliquota agevolata pari al 2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per i proprietari che effettueranno interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

3. di determinare, altresì, la detrazione di L. 200.000 spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Il comune di MAZARA DEL VALLO (provincia di Trapani) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Si propone:

di fissare, per il periodo d'imposta 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille per i soli immobili dal soggetto passivo dell'imposta ad abitazione principale ed al 4,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

Delibera:

di appovare la proposta di delibera.

(Omissis).

COMUNE DI MINEO

Il comune di MINEO (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di approvare, per l'anno 1999 le riduzioni, detrazioni diversificazioni come di seguito:

a) riduzione dell'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille per le abitazioni principali;

b) detrazione di L. 300.000 per le abitazioni principali;

c) riduzione dell'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille per le abitazioni date in uso gratuito a:

1) genitori;

2) figlio/a;

3) fratelli e/o sorelle anche se non germani; ed a condizione che gli occupanti, di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, vi risiedano, con tutto il proprio nucleo familiare;

d) riduzione dell'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;

e) riduzione dell'aliquota I.C.I. al 4 per mille per i terreni agricoli;

f) riduzione dell'aliquota I.C.I. al 2 per mille per i proprietari di cui all'art. 1, commi 5 e 7 della legge n. 449/1997;

3. *(omissis);*

4. per quarto non previsto, nel precedente punto 2, trova applicazione l'aliquota principale stabilita nella misura del 5,5 per mille con determinazione sindacale n. 48, in data 6 ottobre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MOLISE

Il comune di MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Il comune di MONFORTE SAN GIORGIO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in relazione alle gravi esigenze di bilancio, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille su tutte le unità immobiliari ricadenti sul territorio comunale;

di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione posseduta a titolo principale per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Il comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTABONE

Il comune di MONTABONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDEO

Il comune di MONTALDEO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Il comune di MONTECATINI VAL DI CECINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le seguenti tariffe, imposte, tasse e quote di partecipazione:

a) abitazione principale: 4,5 per mille;

b) altri fabbricati: 6,5 per mille.

La detrazione per la prima casa è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE COLOMBO

Il comune di MONTE COLOMBO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di adottare per il 1999 le seguenti aliquote:

a) aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, da applicarsi solo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo A, escluse le seguenti categorie:

A/1 (abitazioni di tipo signorile);

A/9 (castelli, palazzi d'eminenti pregi artistici o storici);

A/10 (uffici e studi privati);

b) aliquota del 7 per mille, da applicarsi alle abitazioni appartenenti alle categorie da A/1 ad A/9 alle quali non si applichi (in forza di legge o per disposto del regolamento comunale) la tariffa del 4,5 per mille o non siano cedute in locazione con contratto registrato a soggetti che la adibiscano ad abitazione principale e che convivano con il coniuge se coniugati e no legalmente separati;

c) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille, da applicarsi in tutti i casi che non rientrino in quelli previsti alle lettere *a)* e *b)*;

2. di adottare, per il 1999 le seguenti detrazioni:

a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché agli alloggi di edilizia residenziale regolarmente assegnati;

b) detrazione di L. 150.000 quale ulteriore detrazione d'imposta da applicarsi ai sensi dell'art. 12 del regolamento;

3. di stabilire, per il 1999 — ai fini della applicazione dell'art. 12 del regolamento — i seguenti limiti di reddito: L. 13.500.000, quando l'abitazione è occupata da un'unica persona, e L. 23.500.000, negli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

Il comune di MONTELEONE ROCCA DORIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 4,60 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e la detrazione (ordinaria) di L. 200.000 annue per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Il comune di MONTELUPO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 6 per mille per tutte le tipologie di immobili o terreni;

b) 9 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona, fatta eccezione per gli immobili ereditati per il periodo di un anno dalla morte del proprietario, per i quali viene applicata la tariffa del 6 per mille, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del regolamento comunale dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dal 1° gennaio 1999;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione vale anche nel caso in cui l'unità immobiliare venga concessa in uso gratuito tra parenti in linea retta, limitatamente fra genitori e figli;

3. di fissare in L. 400.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad bitazione principale per le famiglie che ne facciano richiesta e che nell'anno 1998 non abbiano superato, in relazione alla composizione della famiglia anagrafica il seguente reddito lordo:

famiglia anagrafica composta da 1 persona: L. 15.000.000;

famiglia anagrafica composta da 2 persone: L. 24.000.000;

famiglia anagrafica composta da 3 persone: L. 33.000.000.

A partire da L. 33.000.000 il reddito annuo lordo viene aumentato di L. 5.000.000 all'anno per ogni componente in più risultante dallo stato di famiglia.

Per usufruire della maggiore detrazione I.C.I., il proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale deve presentare domanda in duplice copia in carta semplice al sindaco allegando:

dichiarazione dei redditi i componenti la famiglia anagrafica;

dichiarazione di non possedere altri immobili, oltre a quello dove risiede, nel territorio dello Stato;

le domande devono essere presentate all'ufficio sportello unico entro la scadenza della 1ª rata, 15 giugno 1999 e entro la scadenza della 2 rata, 30 novembre 1999;

4. di stabilire che la riscossione dei versamenti volontari dei contribuenti avvenga tramite versamento su c/c alla esattoria di competenza.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEPAONE

Il comune di MONTEPAONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

confermare altresì all'1 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, considerato che l'agevolazione stessa riduce in termini pressoché ininfluenti il gettito dell'imposta;

ribadire che, per accedere alle agevolazioni, i soggetti interessati dovranno presentare, all'ufficio tributi, attestazione dell'ufficio tecnico comunale comprovante la data di inizio dei lavori, la condizione prevista dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di essere in regola con le autorizzazioni e/o concessioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVARCHI

Il comune di MONTEVARCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'imposta comunale sugli immobili, in base alle prevedibili esigenze di bilancio, le seguenti aliquote per l'anno 1999:

terreni agricoli 6,3 per mille;

aree fabbricabili 6,3 per mille;

altri fabbricati 6,3 per mille;

abitazione principale 5,5 per mille;

abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge regionale n. 96/1996 4 per mille;

abitazioni soggette a interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 4 per mille.

Per abitazioni non locate o non cedute in uso s'intende quell'immobile che, ai fini IRPEF, ha una rendita catastale aumentata del 1/3;

2. *(omissis)*;

3. di approvare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale alle seguenti fattispecie:

A)

famiglia con 4 persone L 90.000 (quindi 200.000 + 90.000 = 290.000);

famiglia con 5 persone L. 150.000 (quindi 200.000 + 150.000 = 350.000);

famiglia con 6 persone o piu L. 240.000 (quindi 200.000 + 240.000 = 440.000) con i seguenti limiti di applicazione:

1) a condizione che il reddito imponibile lordo pro-capite non sia superiore a L. 15.000.000;

2) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a L. 1.260.000 e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprietà della famiglia non non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000;

B)

famiglie composte integralmente da pensionati L. 180.000 (quindi 200.000 + 180.000 = 380.000) con i seguenti limiti di applicazioni:

1) a condizione che il reddito imponibile lordo pro-capite da pensione non sia superiore a L. 15.000.000 e costituisca l'unico reddito di tutti i componenti della famiglia escluso quello dell'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;

2) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a L. 1.260.000 e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprietà della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000;

C) famiglie con reddito imponibile lordo pro-capite non superiore a L. 10.000.000 = L. 240.000 (quindi 200.000 + 240.000 0 440.000) con i seguenti limiti di applicazione:

1) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a L. 1.260.000 e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprietà della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000.

Per famiglia si intende la famiglia anagrafica al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Il comune di MONTICELLO CONTE OTTO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

terreni agricoli 5,5 per mille;

aree fabbricabili 7 per mille;

fabbricati non locati a disposizione 7 per mille;

altri fabbricati 5,5 per mille;

fabbricati adibiti ad abitazione principale 4,80 per mille;

di prendere atto che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale, è di L. 200.000, intendendo, come tale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MORANSENGO

Il comune di MORANSENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di derminare per l'anno 1999 ed ai sensi dei decreto legislativo numero 504/1992, le seguenti aliquote per l'imposta comunale immobiliare:

abitazione principale aliquota 6 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione da calcolarsi per l'imposta comunale immobiliare dovuta relativamente ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NOLA

Il comune di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 le stesse aliquote relative all'imposta comunale immobiliare per l'anno 1998, fissate come segue:

prima casa: 4,20 per mille, con abbattimento di L. 200.000;

seconda casa ed altri: 5,70 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NUCETTO

Il comune di NUCETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto che per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. rimane stabilita nella misura del 5 per mille per le prime case e del 7 per mille per le seconde case;

2. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000;

3. di non applicare le aliquote agevolate inferiori al 4 per mille previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ORANI

Il comune di ORANI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

provvedere a confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1999;

provvedere a confermare per le abitazioni principali, la detrazione di L. 250.000 annue, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n. 602/1996.

(Omissis).

COMUNE DI OTTATI

Il comune di OTTATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire che l'aliquota I.C.I. da applicare con decorrenza 1° gennaio 1999 e per tutto l'anno 1999 è del 6 per mille;

3. *(omissis);*

4. di dare atto, altresì, che l'imposta è ridotta del 50% (per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni *(omissis);*

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PANDINO

Il comune di PANDINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unità immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 1999 in misura del 5 per mille;

2. di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PEGLIO

Il comune di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con detrazione per la prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERTENGO

Il comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI PIANIGA

Il comune di PIANIGA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,50 per mille;

2. di stabilire la detrazione minima prevista per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRARUBBIA

Il comune di PIETRARUBBIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto di stabilire le aliquote I.C.I. per il 1999 nel modo seguente, dando atto che la scelta delle diverse aliquote tiene conto delle indicazioni contenute nella legge, nonché della diversa situazione economica di chi possiede la sola casa di abitazione, rispetto a chi ha altri immobili, soprattutto se trattasi di alloggi non locati.

(Omissis).

Delibera:

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:

abitazione principale: aliquota 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

alloggi non locati per l'intero anno cui si riferisce: aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIOZZANO

Il comune di PIOZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille (comprendendovi anche le abitazioni locate come abitazioni principali con contratto concertato);

b) altri fabbricai 6 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta di cui sopra.

(Omissis).

COMUNE DI POFI

Il comune di POFI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con detrazione per la prima casa dell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMPEI

Il comune di POMPEI (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. annullare la delibera di giunta n. 561 del 10 dicembre 1998;

2. determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille applicabile alle abitazioni utilizzate come abitazioni principale dei soggetti passivi e 6,75 per mille per gli altri immobili, confermando la detrazione di imposta di L. 200.000, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI PONTERANICA

Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare e confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata da questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PORCIA

Il comune di PORCIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura annua del 4 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000;

3. di riconoscere un aumento della detrazione per abitazione principale di L. 320.000 a favore dei soggetti che versano nelle condizioni specificate al punto 2) delle premesse, nei termini stabiliti con proprio atto consiliare n. 11/96, per un totale di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

Il comune di PRATA D'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI RAVISCANINA

Il comune di RAVISCANINA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RECANATI

Il comune di RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota ordinaria 6 per mille;

2. aliquota per abitazione principale 5 per mille;

3. aliquota per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille;

4. aliquota per alloggi a disposizione non locato o locati, anche se con regolare contratto registrato, ad uso non abitativo o ancorché locati ad uso abitativo a non residenti 7 per mille;

5. a condizione che siano asservite all'abitazione, le pertinenze (garage, cantine, solai, lastrici solari) anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate sue parti integranti e pertanto sono assoggettate alla aliquota prevista per l'abitazione di riferimento;

6. sono equiparate all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000 (elevabile fino a L. 300.000 nei casi di seguito indicati), le seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate (tale condizione deve essere certificata dall'istituto di ricovero);

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate (art. 1, comma 4-*ter*, decreto legislativo n. 16/1993);

e) le abitazioni dei custodi, così come definite dal contratto nazionale del lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;

f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli e fratelli, nonno e nipoti, zii e nipoti), al coniuge ancorché separato o divorziato, agli affini

entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che in esse il parente o il collaterale in questione ha stabilito la propria residenza. (La concessione in uso gratuito deve essere autocertificata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15/1968, come modificata ed integrata dalla legge n. 127/1997 e tale certificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione).

In relazione all'abitazione principale è stata prevista per l'anno 1999, una detrazione di L 200.000 che può essere elevata a L. 300.000 solo per quei soggetti che alla data del 1° gennaio 1999 si trovino in una delle seguenti situazioni:

nucleo di una persona: reddito non superiore a L. 12.500.000;

nucleo di due persone: reddito non superiore a L. 22.000.000;

nucleo di tre persone: reddito non superiore a L. 30.500.000;

nucleo di quattro persone: reddito non superiore a L. 38.000.000;

per ogni persona in più oltre le quattro, viene prevista una elevazione del limite di reddito di L. 6.000.000.

Qualora, sempre alla data del 1° gennaio 1999, all'interno del nucleo familiare ci sia un portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o un invalido con una invalidità dichiarata superiore all'80% (risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche) i limiti di reddito sono quelli del nucleo familiare composto da un numero di persone immediatamente superiore a quello effettivo.

(Omissis).

COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

Il comune di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;

2. di determinare in ragione di L.200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI RIO MARINA

Il comune di RIO MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 7 per mille, per tutti gli immobili escluse l'abitazione principale e sue pertinenze;

aliquota ridotta: 6 per mille, per l'abitazione principale e sue pertinenze;

detrazione di imposta: L. 270.000;

di dare atto che l'aliquota ridotta e la detrazione di imposta sopra descritte sono applicabili nei casi di abitazione principale come dettagliatamente riportato nell'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato in data odierna, in tutti gli altri casi sarà applicabile l'aliquota ordinaria;

di determinare l'elevazione della detrazione di imposta a L. 330.000 nel caso di contribuenti ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo pari o inferiore all'importo minimo di pensione INPS (L. 9.217.000), maggiorato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare medesimo che non possiede altre proprietà immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. La relativa richiesta dovrà essere inoltrata entro il 30 aprile 1999 su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA PALAFEA

Il comune di ROCCHETTA PALAFEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RODÌ MILICI

Il comune di RODÌ MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille;

2. confermare nella misura di L. 200.000 e limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ROLETTO

Il comune di ROLETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

5. di non valersi delle facoltà di cui all'art. 1, comma quarto, legge n. 449/1997 per fissare aliquota agevolata I.C.I.;

6. di valersi della possibilità ex art. 4 decreto-legge 8 giugno 1996, n. 437 (come convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed ex art. 3, legge n. 662/1996, apportando modificazione all'aliquota I.C.I. base del 4 per mille aumentandola dello 0,5 per mille per tutti gli immobili, eccetto che per quelli definiti «alloggi non locati», la cui aliquota passa dal 4 per mille al 7 per mille, confermando in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROMETTA

Il comune di ROMETTA (provincia di Messina) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura articolata come segue:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota principale 4 per mille;

aliquota abitazione locata, con contratto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale 4 per mille;

aliquota abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'immobile risulti non locato 4 per mille;

aliquota fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto sclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (aliquota valida per non più di tre anni) 4 per mille;

aliquota abitazione non locata 5,5 per mille;

aliquota abitazione occupata da soggetto legato in linea retta di primo grado con soggetto avente titolo di proprietà sull'immobile a condizione che l'occupante vi abbia la residenza 4 per mille;

aliquota abitazione non locata per mancanza di richiedenti purché i proprietari comunichino entro il 31 gennaio di ogni anno al sindaco la disponibilità dell'abitazione ad essere locata.

L'amministrazione comunale dispone successivamente la pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco di tali disponibilità 4 per mille;

detrazione abitazione principale L 200000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCOLA

Il comune di RONCOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMASSI

Il comune di SAMASSI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, con decorrenza 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille;

2. di confermare inoltre, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, quanto precedentemente stabilito con propria deliberazione n. 20 del 28 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di adottare l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali;

2. di adottare l'aliquota del 9 per mille per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze) non locati e per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni.

(Omissis).

AVVERTENZA: la presente deliberazione integra le delibere già pubblicate nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 aprile 1999 alle pag. 126 e 127.

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

Il comune di SAN GIORGIO JONICO (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

un'unica aliquota I.C.I. per l'anno 1999, pari al 5 per mille con detrazione, per la sola abitazione principale, nella misura di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

Il comune di SAN MARCO IN LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI

Il comune di SAN MARTINO ALFIERI (provincia di Asti) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, *(omissis)*, l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di San Martino Alfieri, per il 1999, nella misura unica del 6 per mille, pari all'aliquota già applicata per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

Il comune di S. SALVATORE DI FITALIA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 un'unica aliquota per l'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Il comune di SANTA DOMENICA VITTORIA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il corrente anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote e riduzioni I.C.I per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria unica nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 6 per mille per l'abitazione principale, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

c) detrazioni:

per «pensionati», «famiglie numerose» e «famiglie con portatori di handicap»: detrazione totale di L. 300.000, alle seguenti condizioni:

1. per i «pensionati»:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1999 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

b) il soggetto passivo deve essere pensionato e in condizione non lavorativa e con un reddito annuo complessivo, fiscalmente imponibile, non superiore a L. 12.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 18.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31 dicembre 1998, il reddito all'anno 1997.

2. per le «famiglie numerose»:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1999 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduto dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

b) nucleo familiare composto di almeno cinque persone o più componenti con un reddito familiare annuo complessivo fiscalmente imponibile non superiore a L. 24.000.000 annue, nel caso di famiglia di 5 componenti, reddito aumentato di L. 3.000.000 per ogni componente oltre il quinto, fiscalmente a carico dei contribuente. La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31 dicembre 1998, il reddito all'anno 1997.

3. per «famiglie con portatori di handicap»:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1999 l'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

b) possesso di invalidità civile al 100%, da documentare mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie;

c) il reddito familiare annuo complessivo fiscalmente imponibile non deve essere superiore a L. 15.000.000 annue per un solo componente, aumentato di L. 5.000.000 annue per ogni componente oltre il primo, fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31 dicembre 1998, il reddito all'anno 1997.

In tutti i casi sopra previsti l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 300.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare; è eccettuata la comproprietà di immobili da parte di coniugi in regime di comunione dei beni.

(Omissis).

COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Il comune di S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. elevare al 5,5 per mille l'aliquota relativa agli immobili ad uso diverso dall'abitazione principale;

2. confermare per le abitazioni principali l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

Il comune di SANT'EUSANIO FORCONESE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAPONARA

Il comune di SAPONARA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili giusto art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille;

2. di prendere atto che l'imposta è determinata applicando alla imponibile degli immobili, l'aliquota di cui al punto 1).

(Omissis).

COMUNE DI SENORBI

Il comune di SENORBI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

unità immobiliare principale, 4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale, 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale, L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORGÁ

Il comune di SORGÁ (provincia di Verona) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare per i motivi esposti in premessa in L. 250.000 la riduzione da applicare per l'abitazione principale;

2. confermare per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale e nella misura del 6,25 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri tipi di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 *(omissis)*, che si approvano e si intendono qui integralmente riportate, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

a) 6 per mille, aliquota ordinaria;

b) 5,5 per mille, abitazione principale e sue pertinenze così come stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento in materia di imposta I.C.I..

(Omissis).

COMUNE DI TERRAVECCHIA

Il comune di TERRAVECCHIA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad uso abitazione del soggetto passivo dell'imposta, valevoli per l'anno 1999, vengono confermate nella misura del 5 per mille e L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRENTINARA

Il comune di TRENTINARA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille, confermando altresì in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo, previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Il comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. 1998, così come segue:

Tipologie di immobili	Aliquote
Abitazione principale	5,2 per mille
Altre abitazioni	6,5 per mille
Immobili diversi dalle abitazioni	6,5 per mille
Abitazione non locate	7 per mille

(Omissis).

COMUNE DI UGGIATE TREVANO

Il comune di UGGIATE TREVANO (provincia di Como) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) abitazione «prima casa»: 5 per mille;

2) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado e parenti in linea collaterale fino al secondo grado: 5 per mille;

3) tutte le altre categorie di immobili: 6 per mille;

2. di determinare, per lanno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1) abitazione principale: L. 200.000;

2) fabbricati inagibili o inabitabili: 50%;

3) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale: esenti fino al valore di 50 milioni; 70% dell'imposta valore fra 50 e 120 milioni; 50% dell'imposta valore fra 120 e 200 milioni; 25% dell'imposta valore fra 200 e 250 milioni.

(Omissis).

COMUNE DI VIAREGGIO

Il comune di VIAREGGIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno d'imposta 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

A) Aliquota ridotta, pari al 4,5 per mille, per:

1) le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;

2) i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè le unità immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) le persone fisiche proprietarie di abitazioni locate con contratto registrato ai sensi della legge 392/1978, e del decreto-legge n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992, art. 11 comma 2, a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

4) le persone fisiche soggetti passivi di cui all'art. 3, del regolamento comunale;

5) le persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari accampionate come civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto registrato tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

6) l'unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competerà finchè dura il ricovero e a condizione che l'unità immobiliare e relative pertinenze non risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione.

7) gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati come abitazione principale dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

8) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata.

B) Aliquota ordinaria pari al 6 per mille per:

1) tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni, utilizzati dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento per l'esercizio della propria attività;

2) i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

C) Aliquota pari al 7 per mille per:

1) le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale.

2) tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.

D) Aliquota pari al 8 per mille per:

1) in deroga alla aliquota massima le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute slitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale;

(Omissis).

di determinare, limitatamente alle abitazioni principali, così come definite dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; come modificato dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ed integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito in legge n. 122/1997, a L. 500.000 esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che presentino i seguenti requisiti:

A) Contribuenti che:

1) i componenti il nucleo familiare siano titolari esclusivamente di reddito da pensione;

2) i componenti il nucleo familiare risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) i componenti nucleo familiare non esercitino alcuna attività retribuita, anche di carattere occasionale, di qualsiasi genere;

4) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria;

5) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile);

6) i componenti il nucleo familiare siano titolari del reddito complessivo lordo derivante dalla dichiarazione ai fini IRPEF nell'anno 1999 e riferito all'anno 1998 e da eventuali redditi percepiti nel 1998, esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva non sia superiore a L. 24.000.000 lordi, al netto della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;

7) concorrono alla formazione dei requisiti sopradetti, gli eventuali componenti nuclei familiari residenti nella stessa unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

B) contribuenti: invalidi civili, del lavoro o di guerra che presentino un grado di invalidità superiore al 50%, che abbiano i requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 4 precedenti e il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare derivante dalla dichiarazione ai fini IRPEF nell'anno 1999 e riferito all'anno 1998 e da eventuali redditi percepiti nel 1998, esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta successiva non sia superiore a L. 24.000.000 lordi, al netto della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I..

La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, così come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

I contribuenti interessati dovranno presentare al comune di Viareggio, entro il 30 giugno 1999, istanza su apposito modulo allegato *A* del presente provvedimento.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA POMA

Il comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono così stabilite:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) aliquota maggiorata per case (e relative pertinenze) sfitte per più di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: 7 per mille;

c) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIZZOLA TICINO

Il comune di VIZZOLA TICINO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria 1999: 4 per mille;

detrazione 1999: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTIDO

Il comune di VOLTITO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratta, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis);

8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art 11, della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ZIGNAGO

Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, così come stabilita per il precedente anno 1998;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa.

(Omissis).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — *L'***avviso di rettifica** *dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla* **Gazzetta Ufficiale.** *L'***errata-corrige** *rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla* **Gazzetta Ufficiale.** *I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Ausonia (provincia di Frosinone) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 100 del 30 aprile 1999).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Ausonia, citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla seconda colonna della pagina 31, al punto 2, dove è scritto: «stabilire una riduzione dell'imposta pari al *4 per mille* per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.», leggasi: «stabilire una riduzione dell'imposta pari al *40 per cento* per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.»

99A4634

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651425/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 5 0 1 3 4 1 9 9 *

L. 3.000